

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del Giudice monocratico dott. Antonio Barbetta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, rubricata sub n. OMISSIS del R.G.2016,

tra

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

- attore opponente -

Contro

BANCA

- convenuta opposta -

OGGETTO: Opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).

1. Con atto di citazione ritualmente notificato SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE premetteva che:

- a) BANCA le aveva notificato in data 5.02.2016 atto di precetto, intimandole il pagamento della complessiva somma di euro 193.166,97, per sorte capitale ed interessi, oltre compensi dell'atto di precetto;
- b) con contratto di mutuo per notaio dr. OMISSIS del 25 maggio 2005 n.rep. OMISSIS aveva ricevuto dalla BANCA la somma di euro 395.000,00;
- c) a garanzia del mutuo era stata concessa ipoteca volontaria di primo grado;
- d) contestava la validità del contratto per difformità tra condizioni nominali pattuite in contratto e condizioni effettive applicate al rapporto;
- e) la Banca aveva applicato tassi oltre la soglia legale.

Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale

- a) in via preliminare, che fosse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato;
- b) nel merito, la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto con accertamento dell'usurarietà ab origine della pattuizione e nullità delle clausole con le quali erano stati convenuti interessi usurari ed altri accessori ovvero per difformità tra condizioni nominali ed effettive.

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Antonio Barbeta, n. 2496 del 17 luglio 2019

Si costituiva la convenuta BANCA, chiedendo il rigetto dell'opposizione, non avendo la Banca applicato alcun interesse usurario.

Dopo la concessione dei termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed il conferimento di incarico ad un c.t.u., all'udienza del 24.01.2019 i procuratori precisavano le conclusioni come da verbale. Concessi i termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. per le difese finali, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

L'attrice opponente chiede l'accertamento dell'inefficacia del precetto, presupponendo che il mutuo sarebbe stato convenuto a interessi usurari. Come noto, infatti, il comma secondo dell'art. 1815 c.c. prevede la nullità della clausola del mutuo con cui vengano pattuiti interessi usurari stabilendo altresì che, in presenza di tale clausola, non siano dovuti interessi.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 644 c.p., *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

Secondo le previsioni dell'art. 1 d.l. 29.12.2000 n. 394, conv. in l. 28.2.2001 n. 24, *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono premessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

Dunque il legislatore del 2000, qualificando come usurari ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. gli interessi convenuti *“a qualsiasi titolo”* impone di considerare ai fini che ci occupano anche gli interessi di mora, sebbene la loro funzione non sia quella di corrispettivo del finanziamento e dunque, senza questa specificazione normativa, ben difficilmente avrebbero potuto essere considerati ai fini della integrazione del reato di usura (e dunque anche ai fini dell'art. 1815 c.c.), la cui fattispecie tipica prevede la promessa o dazione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (non a caso ancora oggi parte non irrilevante della giurisprudenza di merito continua a ritenere non significativi ai fini dell'usura gli interessi moratori).

In ogni caso è evidente che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, gli interessi di mora non debbano essere sommati agli interessi corrispettivi atteso che, ove si verificano le condizioni per la loro applicazione, essi non si aggiungono ma si sostituiscono ai corrispettivi; se è vero che in passato alcune pronunce avevano aperto anche a questa possibilità, oggi la giurisprudenza si sta consolidando nel senso della irrilevanza della sommatoria ai fini della determinazione del tasso soglia di usura: poiché il debitore non sarà mai chiamato in esecuzione del contratto di mutuo a corrispondere un interesse che sia la sommatoria di quello corrispettivo e di quello di mora, è evidente che il dato numerico derivante dalla sommatoria non incide sui costi complessivi del mutuo e, sotto il profilo economico, è privo di alcun significato (da ultimo cfr. ex multis Trib. Catania sez. IV sent. 2948 in data 11.7.2018; Trib. Pisa n. 583 del 25.6.2018; Trib. Massa n. 417 del 5.6.2018; Trib. Napoli sez. II del 17.4.2018; Trib. Genova sez. VII n. 797 del 19.3.2018).

Né si ritiene che tale orientamento possa essere superato da Cass. Civ. Sez. VI n. 23192 del 4.10.2017 che, pur affermando il principio contrario, non offre in motivazione alcun concreto elemento a contrasto dei più che solidi argomenti offerti dalla giurisprudenza di merito e sopra richiamati.

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Antonio Barbeta, n. 2496 del 17 luglio 2019

Se infatti è solo attraverso una *fictio iuris*, imposta da una norma che si pone in contrasto con la definizione stessa del reato di usura, che gli interessi di mora debbono essere considerati ai fini dell'usura, in assenza di una ulteriore norma che lo imponga, non si vede per quale motivo interessi di mora e corrispettivi, tra loro alternativi, dovrebbero essere sommati per verificare il superamento del tasso soglia di usura. Se, come appare evidente, la intenzione del legislatore è quella di ricondurre ad usura ogni costo collegato alla erogazione del finanziamento (escluse tasse e imposte) non appare possibile effettuare una sommatoria tra due entità, gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, che non operando congiuntamente (quanto meno nella specifica fattispecie che ci occupa) non comportano, complessivamente considerati, un costo unitario per il debitore.

Partendo da tali presupposti normativi occorre pertanto verificare se il tasso di interesse pattuito per l'operazione di mutuo per cui è causa debba ritenersi superiore al c.d. tasso soglia di usura determinato sulla base delle indicazioni offerte dagli artt. 2 e 3 della L. 108/96.

A tal fine occorre ripercorrere l'indagine effettuata dal c.t.u., adeguatamente motivata e approfondita e priva di apparenti vizi logici.

Il c.t.u. nominato, dott. OMISSIS, ha correttamente premesso che l'art. 2 della l. n. 108/1996 stabilisce il meccanismo attraverso il quale viene determinato il tasso effettivo globale medio degli interessi applicati dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari abilitati, per ogni tipologia di operazione, superato il quale gli interessi debbano considerarsi usurari. Il c.t.u., utilizzata la formula di cui al D.M. di riferimento, ha calcolato il TEG determinando le spese e gli oneri connessi all'erogazione del credito quali le spese di incasso rate, le spese di istruttoria e le spese iniziali di perizia, con esclusione degli interessi di mora e della penale per estinzione anticipata del mutuo, ha concluso per la liceità del tasso applicato alle operazioni di finanziamento per cui è causa.

Ebbene, l'interesse moratorio, in quanto onere eventuale che non si ricollega all'erogazione del credito, può avere ingresso nel calcolo del TEG solo se il ritardo nel pagamento della rata si è verificato, mentre è irrilevante ai fini dell'usurarietà, quando riguarda costi meramente potenziali perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto ma subordinati al verificarsi di eventi futuri, in realtà mai non verificatisi.

Quanto alla penale per estinzione anticipata, la stessa non deve essere inclusa nel calcolo del TEGM, atteso che essa costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.

In definitiva, in ragione degli argomenti che precedono, il Giudicante fa proprie le conclusioni rassegnate dal c.t.u., il quale ha evidenziato che *"il tasso di mora convenuto nel contratto di mutuo del 25/05/2005 al tempo della pattuizione rispettava in ogni caso la normativa di cui alla Legge 108/96 in quanto lo stesso risultava inferiore ai tassi soglia pubblicati con decreto ministeriale il 17/03/2005"* (cfr. pag. 15 CTU).

2.1. E' altresì infondato il secondo motivo di opposizione, volto a contestare la validità del contratto relativo alla dedotta difformità tra condizioni nominali pattuite in contratto e condizioni effettive applicate al rapporto.

L'opponente deduce che l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), ossia il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal cliente, pattuito nel contratto risulta pari al 3,4131% e che viceversa il TAEG/ISC, ossia il parametro effettivo calcolato con l'inclusione di tutti i costi connessi, è risultato pari al 3,4131%.

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Antonio Barbetta, n. 2496 del 17 luglio 2019

I rilievi risultano del tutto marginali e privi di alcuna valenza giuridica per i seguenti motivi.

Il CTU, nelle conclusioni rassegnate alle pagg. 13 - 14 della perizia, precisa di aver rilevato una minima divergenza tra Tasso Euribor applicato dalla Banca e Tasso Euribor nominale derivante da un diverso computo della valuta e di aver riscontrato per effetto di tale divergenza una maggiore somma corrisposta a titolo di interessi pari ad appena euro 216,73.

Il rilievo non assume consistenza nemmeno sul piano giuridico per i seguenti motivi in quanto l'ISC/TAEG non rappresenta una specifica condizione economica ovvero un ulteriore costo aggiuntivo da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.

L'erronea quantificazione dell'ISC non comporta la mancata esatta determinazione in contratto di tutte le condizioni economiche regolanti il finanziamento e non determina dunque l'eccezionale violazione dell'art. 1346 c. c. (cfr. in tal senso, Trib. di Bologna n.34/2018; Trib. di Milano n.10832/2017).

L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata nel suo complesso.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Il compenso del c.t.u., come liquidato in corso di causa, che deve essere posto definitivamente a carico della società opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) rigetta integralmente l'opposizione spiegata;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore della società opposta in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge;
- 3) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu.

Lecce, li 16 luglio 2019

Il Giudice
Dott. Antonio Barbetta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*